Città di Bresso

Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI(TA.RI.)

Integrato con le deliberazioni ARERA n. 443 e 444/2019 e n. 15/2022

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL

16/12/2025

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 27.05.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 16/12/2025

INDICE

Art. 1	*Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione*	**Pag. 3**
Art. 2 -	*Presupposto*	**Pag. 3**
Art. 3 -	*Definizione di rifiuto e classificazione*	**Pag. 3-4**
Art. 4 -	*Soggetti passivi*	**Pag. 4-5**
Art. 5 -	*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*	**Pag.5-6**
Art. 6 -	*Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo*	**Pag. 6-7**
Art. 7 -	*Determinazione della superficie tassabile*	**Pag. 8**
Art. 8 -	*Produzione di rifiuti speciali: riduzioni/esenzioni*	**Pag. 8-9**
Art.8 bis	*Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico*	**Pag.10-11**
Art. 9 -	*Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo*	**Pag. 11-12**
Art. 10 -	*Esenzioni*	**Pag.12**
Art. 11	*Determinazione della tariffa del tributo*	**Pag. 12-13**
Art. 12 -	*Istituzioni scolastiche statali*	**Pag. 13**
Art. 13 -	*Utenze domestiche – individuazione del numero degli occupanti*	**Pag.13-14**
Art. 14 -	*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*	**Pag. 14**
Art. 15 -	*Piano Finanziario*	**Pag. 15**
Art. 16 -	*Articolazione delle tariffe del tributo*	**Pag. 16**
Art. 17 -	*Classificazione delle utenze non domestiche*	**Pag. 16**
Art. 18 -	*Obbligazione tributaria*	**Pag. 17**
Art. 19 -	*Componenti perequative*	**Pag. 17-18**
Art. 20 -	*Dichiarazione TARI*	**Pag. 18-20**
Art. 21 -	*Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche stabilmente attive*	**Pag. 20-21**
Art. 22 -	*Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*	**Pag. 21**
Art. 23 -	*Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive*	**Pag. 21-22**
Art. 24 -	*Altre agevolazioni per volontà del Comune*	**Pag. 22**
Art. 25 -	*Cumulo di riduzioni*	**Pag. 22**
Art. 26 -	*Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni*	**Pag. 22**
Art. 27 -	*Tributo giornaliero*	**Pag. 22-23**
Art. 28 -	*Tributo provinciale: TEFA*	**Pag. 23**
Art. 29 -	*Riscossione, versamenti ed importi minimi*	**Pag. 24**
Art. 30 -	*Rimborsi e compensazioni*	**Pag. 25**
Art. 31-	*Funzionario Responsabile*	**Pag. 25**
Art. 32 -	*Contradditorio preventivo*	**Pag. 25-27**
Art. 33 -	*Verifiche ed accertamenti*	**Pag. 27-29**
Art. 34 -	*Rateazione del pagamento delle imposte accertate*	**Pag. 29**
Art. 35 -	*Sanzioni ed interessi*	**Pag. 29-30**
Art. 36 -	*Reclami e richieste scritte degli importi addebitati*	**Pag. 30-31**
Art. 37 -	*Autotutela obbligatoria*	**Pag. 31**
Art. 38-	*Autotutela facoltativa*	**Pag. 31-32**
Art. 39 -	*Importi minimi*	**Pag. 32**
Art. 40 -	*Trattamento dei dati personali*	**Pag. 32**
Art. 41 -	*Norma di rinvio*	**Pag. 33**
Art. 42 -	*Entrata in vigore e norme finali*	**Pag. 33**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446 disciplina l'applicazione, nel Comune di Bresso, della tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione dell'art. 1 commi dal 639 al 668 della legge n.147/2013 e del D.P.R. n. 158 /199 tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'art. 1 comma 738, della Legge 160/2019, integrandone la specifica normativa.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art.1 della legge n.147/2013.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART.2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 14 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, pertinenziali e accessori mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART.3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E CLASSIFICAZIONE

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D. Lgs.116/20 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):

A. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta

e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

B. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
C. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
D. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
E. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

A. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
B. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
C. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
D. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
E. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
F. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse o tra coloro che sono i possessori o i detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento su tali beni immobili.

3. Nel caso di utilizzo di immobili destinati ad affitti brevi (a titolo di esempio B&B, case per vacanze, ostelli per gioventù, affitta camere, case per ferie) la tari è dovuta dal proprietario, persona fisica, con la tariffa di riferimento utenza domestica per due persone.

Nel caso di proprietario persona giuridica, la tari è dovuta dal proprietario, con la tariffa utenza non domestica categoria 8 "alberghi senza ristorante ".

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. **In via esemplificativa, sono considerati tassabili i seguenti locali:**

a) tutti i locali in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio quali rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale etc.;
b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali, comunque, a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
e) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove,

per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
f) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
g) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
h) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
j) tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc;
k) tutti i locali adibiti ad affitti brevi.

4. **In via esplicativa sono considerate tassabili le seguenti aree:**

a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
b) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
c) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti, ora assorbiti nel canone unico patrimoniale;
d) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
e) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
f) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

ART. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità quali:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
b) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a 150 centimetri;
c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso e simili;
d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, od oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od

autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano occupati come da risultanze anagrafiche. Rimane in carico all'ufficio, la titolarità di effettuare eventuali verifiche al fine di definire la sospensione o meno del tributo Tari;

f) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini cortili, lastrici solari, balconi verande, terrazze e porticati non chiusi;
g) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
h) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
i) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
j) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento di Igiene Urbana;
k) i locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Il soggetto produttore di rifiuti speciali è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento, in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

A titolo esemplificativo sono considerate escluse dalla tariffa:

a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di esse sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari ed attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni;
b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari ed attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti.

 Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere precedenti, devono presentare al Comune entro il termine del 1° novembre, una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi.

 Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, inoltre devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi.

 In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione, l'esenzione verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

2. Il Comune di Bresso può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dell'esclusione.

ART. 7
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. L'abbattimento del 20% si applica sulla superficie catastale totale ove presente nella visura.

2. In mancanza della superficie catastale, e solo della stessa, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto-legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

5. Per le categorie catastali C2 con superficie catastale netta inferiore o uguale a 30 mq (cantine, solai, sottotetti, magazzini, depositi senza vendita diretta) si applica la tariffa utenza domestica (UP con il calcolo della sola quota fissa). Nel caso di locali con superficie catastale superiore a 30 mq, il Comune potrà predisporre una attività accertativa e/o sopralluoghi, così come disposto dall'art. 33 del presente regolamento, per valutare la presumibile destinazione d'uso e la potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti come da risultanze presenti in catasto urbano; in caso di accertamento positivo, non si considerano pertinenze e si applicherà, dalla data del verbale dell'accertamento e/o sopralluogo, la tariffa utenza non domestica (UN.A03 con il calcolo della quota fissa e della quota variabile).

ART.8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI/ESENZIONI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando una detassazione nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa nella misura percentuale del 30%.

categoria di attività	**% di riduzione**
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE	30%
TIPOGRAFIE	30%
LAVORAZIONI METALMECCANICHE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
GOMMISTI	30%
ALTRE ATTIVITA'	30%

2. La riduzione di cui al comma precedente, viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione ed a fornire, entro il 1° novembre di ciascun anno, pena l'esclusione dalla riduzione, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc..)

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive (ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il

contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 8-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

3. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per un periodo non inferiore ad anni 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. Tale richiesta, da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al comma 2 il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato la predetta opzione deve comunicare al comune (sia ufficio Ecologia, sia ufficio Tributi) e al gestore del Servizio i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero dell'anno precedente, entro il termine del 31 Gennaio di ciascun anno. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico presentata al Comune, sia all'Ufficio Ecologia, sia all'ufficio Tributi, e al Gestore del Servizio integrato devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
 Alla comunicazione deve essere allegata la seguente idonea documentazione:
- copia del contratto con l'operatore privato dal quale risulti il vincolo contrattuale di un periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
- una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- attestazione del Legale Rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
- Solo per il primo anno, nelle more di approvazione del presente regolamento, è concesso di integrare la documentazione presentata entro il 31 Maggio 2021.

6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni, salvo quanto specificato già al comma 3.

7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA) che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

ART. 9
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile

della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31Gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa:
- gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamenti, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culto ammessi dalla Stato italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenziali di tali locali.

2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui

corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 16 del presente Regolamento ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 15 del presente Regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario di cui al successivo art. 14 Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART.13
UTENZE DOMESTICHE - INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La Tassa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante all'anagrafe alla data di emissione dell'avviso di pagamento, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce. Vi è obbligo di denuncia anche per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel ruolo successivo nel caso di variazioni successivamente intervenute ad eccezione dell'avvenuto decesso

dell'intestatario della posizione tributaria. In particolare, il numero dei componenti il nucleo familiare per i residenti, ai fini della tassazione, è calcolato a mese, in base alle risultanze anagrafiche.

3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o dimoranti altrove (quali anziano collocato in via definiva in casa di riposo, o di persona con grave handicap ricoverata in struttura sanitaria, o di persona detenuta in casa circondariale, o di minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare deve essere richiesta dal contribuente, debitamente documentata e sarà applicata dalla data del verificarsi dell'evento; nei casi di iscritti all'AIRE, entro e non oltre il trentesimo giorno, debitamente documentata e la relativa riduzione verrà applicata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza.

4. I non residenti che omettono di presentare la denuncia circa il numero dei componenti del nucleo familiare, verranno inseriti d'ufficio nella categoria relativa a sei e oltre componenti.

5. Per le superfici dei locali pertinenziali successivi alla prima pertinenza delle civili abitazioni si assume il numero convenzionale di un componente, ai fini della tassazione, considerando la sola parte fissa della tariffa. La parte variabile della tariffa viene assunta pari a zero.

6. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo normalizzato, in base al D.P.R. 158/1999.

ART. 14
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), che svolge il suo compito in virtù della delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della Legge 205/2017 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze

dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 15
PIANO FINANZIARO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.

2. Il Piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.

3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019 e successive modificazioni e integrazioni;
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare

produttività potenziale di rifiuti.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere distinto dall'importo già versato come utenza domestica.

ART. 18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o, il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo, anche nel caso di nuclei coabitanti (badanti, studenti, ecc.).
3. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, con effetto dal mese successivo, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione sarà applicata e darà seguito all'abbuono e/o all'eventuale rimborso del tributo, solo dopo che il Servizio Tributi abbia verificato le seguenti condizioni:
- la verifica della cancellazione della residenza anagrafica;
- il recesso e/o risoluzione del contratto di affitto o attivazione da parte dell'utente subentrante;
- la data del contratto di compravendita immobiliare (rogito notarile).

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art.19
COMPONENTI PEREQUATIVE

1. Come previsto dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- UR1.a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR2.a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50€/utenza per anno.

2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
4. Per "utenza" si intende l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale del 20 aprile 2017. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

ART. 20
DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.
2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazioni del numero occupanti dei nuclei familiari non residenti.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la dichiarazione di inizio occupazione e/o variazione, dell'occupazione va presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
6. Tutte le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
c) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
e) numero degli occupanti dei locali qualora non sia desumibile dall'anagrafe;
f) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
h) nominativo del proprietario del locale;
i) data in cui viene presentata la denuncia e firma del dichiarante;

Utenze non domestiche

a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale con recapito postale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, l'indirizzo di posta elettronica della società;
b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione odi variazione/cessazione degli elementi denunciati.
f) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) nominativo del proprietario dei locali;
h) data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

8. La denuncia di immobile vuoto, ovvero privo di mobili/suppellettili e di utenze, deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, opportunamente documentata (chiusura del contratto di locazione, disdetta delle utenze). L'abbuono della tariffa (sgravio) decorre dal 1° giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto entro 30 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.

9. Per gli immobili non utilizzati ma per i quali non ricorrono i requisiti dell'immobile vuoto, si assume ai fini della tassazione, il numero convenzionale di 1 occupante per la parte fissa e per la parte variabile. La denuncia di immobile a disposizione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della suddetta denuncia entro 30 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.

10. Per la prima applicazione della TARI si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa Rifiuti (TARSU), e della TARES,

opportunamente integrate con elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Detti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole; in entrambi i casi sussiste il diritto del Comune a riscuotere la TARI per l'occupazione dell'immobile anche a seguito del decesso e fino alla data di presentazione.

12. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta e firmata.

13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

14. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante può essere consegnata:
 a. direttamente presso lo sportello fisico (Ufficio Protocollo);
 b. a mezzo posta con raccomandata, in questo caso fa fede la data di invio;
 c. posta certificata (comune.bresso@legalmail.it).

15. All'atto della presentazione iniziale o di variazione il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione della prova di carico equivalente alla richiesta di erogazione del servizio nonché il codice utenza.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) per le unità immobiliari non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita documentazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, è applicata una riduzione della tariffa corrispondente al 50% della parte fissa e variabile di essa. La tariffa di riferimento per le abitazioni e i box è la tariffa relativa alle utenze domestiche con 1 occupante. Per le utenze non domestiche la tariffa di riferimento è la tariffa relativa ai magazzini e depositi senza vendita diretta. Il Comune di Bresso potrà in ogni momento richiedere la documentazione che attesti l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici.

b) solo per le utenze domestiche che dispongono di un giardino, un orto, un parco, o comunque un luogo all'aperto, esclusi in ogni caso terrazzi e balconi, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti quali: rifiuti di cucina, residui vegetali dell'attività di giardinaggio e orticoltura, mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% che sarà calcolata sulla quota

variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione congiunta di apposita istanza al Servizio Tributi e al Servizio Ecologia. Con essa il richiedente attesta che verrà praticato il compostaggio domestico con modalità continuative certificando con idonea documentazione (scontrino o fattura) l'acquisto dell'adeguata compostiera ed autorizza, altresì, il Comune, ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare ai predetti uffici la cessazione dello svolgimento di tale attività. Detta agevolazione di cui al comma 2 verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con la Tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapienza.

c) per le abitazioni in cui l'occupante o il detentore - e il suo intero nucleo familiare - risulti iscritto dai registri anagrafici all'AIRE per più di sei mesi all'anno, la tariffa è ridotta nella parte variabile nella misura del 70%. Tale riduzione cessa qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

d) per le abitazioni con unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune, la tariffa è ridotta della parte variabile nella misura del 50%, ad esclusione dei nuclei coabitanti.

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate, ad esclusione del compostaggio, competono a richiesta dell'interessato, con apposita certificazione e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate, in presenza di provvedimenti giurisdizionali.

ART. 22
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della L.27/12/2013, n. 147 e regolamentate nel Piano Finanziario.

ART. 23
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
- l'utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e

decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI PER VOLONTÀ DEL COMUNE

1. Il Comune applicherà una riduzione della tariffa, sulla sola parte variabile, del 2% ai titolari di utenze domestiche e non domestiche che richiedono l'invio degli avvisi relativi alla tassa rifiuti via mail o PEC in alternativa all'invio del cartaceo. L'istanza di richiesta invio avvisi mediante mail o PEC deve pervenire all'ufficio protocollo di questo Ente entro il 31 maggio per il primo anno di applicazione e successivamente entro il 28 febbraio. L'istanza presentata alle scadenze indicate sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi.
2. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo indicando le fonti di finanziamento a copertura dell'importo non introitato per tale scopo.

ART. 25
CUMULO RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 26
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni può essere finanziato o inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e quindi imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo; o mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune. Il costo per le riduzioni/agevolazioni previste dai precedenti art. 21 e 23 restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo dell'integrale copertura dei costi previsto dall'art.1. comma 654, della Legge 27/12/2013 n. 147.

ART. 27
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostituiva della stessa, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per gli operatori occasionali del mercato la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso mediante suddivisione per 52, cifra pari al numero convenzionale di mercati annui incluse le tre domeniche di dicembre precedente il Natale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge n.160/2019 (Legge di bilancio 2020) la tassa rifiuti giornaliera per le aree mercatali è sostituita dal canone unico patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ART. 28
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo

7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 29
RISCOSSIONE VERSAMENTI ED IMPORTI MINIMI

1. In deroga all'art. 52 D.lgs. n. 446/1997, la Tassa sui Rifiuti (TARI), è versata direttamente al Comune. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni di legge.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in un'unica rata e/o con acconto e saldo, le scadenze saranno stabilite con la delibera di approvazione delle tariffe ed il versamento verrà effettuato attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 7/03/2005, n.82 (Pago PA). La Giunta Comunale, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, può stabilire l'utilizzo di altre modalità di pagamento, salvo che intervenga un provvedimento legislativo che disponga diversamente.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, almeno 20 giorni antecedenti la scadenza della prima rata, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la Tassa sui Rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, in caso di utenze domestiche, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.44/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione fermo restando che può essere inviato anche per posta semplice o/e mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tari del Comune.
4. Per le utenze domestiche, il numero dei componenti viene rilevato all'atto dell'elaborazione del ruolo TARI dell'anno d'imposizione.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso e alla notifica di avvisi di accertamento per somme inferiori al predetto importo.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella rata di saldo/conguaglio.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 30
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni solari/120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta (comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006), con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento. (10,00 euro).

ART. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designali Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.32
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi del comma 2 dell'articolo n. 6-bis della medesima legge, l'ufficio deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo.

2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree scoperte operative o le superfici in cui si producono rifiuti speciali, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641 e seguenti della legge del 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione del comma 2 dell'articolo n. 6-bis della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. A titolo meramente esemplificativo:

- gli avvisi ed eventuali i solleciti di pagamento;
- gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'articolo n. 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo n. 77;
- il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'articolo n. 86 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo n. 86;
- gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
- gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci);
- il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
- il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni; gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'articolo n. 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472;
- ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli citati ed in particolare:

- gli atti basati su dati nella disponibilità dell'ufficio, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;

- gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso dell'ufficio, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
- gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso dell'ente, i quali sono considerati atti di liquidazione;
- gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, l'ufficio comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
8. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i., e del vigente regolamento comunale in materia.
9. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
10. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati

personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente almeno 24 ore prima, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - di accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di inizio e fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013 – così come richiamato dall'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento Comunale. Qualora la superficie catastale non sia indicata si applicherà l'art. 2729 del Codice Civile secondo cui l'accertamento delle superfici calpestabili può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di

accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale o altre modalità previste dalla legge vigente.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), l'avviso di accertamento è potenziato mediante l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale così come disposto dai commi da 784 a 815 della richiamata legge di Bilancio 2020.

ART. 34
RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ACCERTATE

1. A richiesta del contribuente, per particolari situazioni di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate, sia degli importi dovuti sia in forma spontanea che a seguito di notifica di avvisi di accertamento Tari, può essere concessa una rateazione, secondo le modalità indicate ai commi 796 – 797- 798 dell'art. 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
2. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.
3. Ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare, e la singola rata non deve essere inferiore a 100 euro.
4. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

ART. 35
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della legge del 27 dicembre 2013, n. 213, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 della legge del 27 dicembre 2013, n. 213 e s.m.i..
2. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 della legge del 27 dicembre 2013, n. 213, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.
4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle

quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'articolo n. 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare.
6. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale, senza nessuna maggiorazione.

ART. 36
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tari del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art. 20, una richiesta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 29;

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tari e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 b) I dati identificativi del contribuente: il nome, il cognome e il codice fiscale; la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo; il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica; il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti); il codice utente indicando dove è possibile reperirlo; le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune

intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b) entro 60 giorni dalla data di richiesta.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, di cui all'art. 30 come 2.

ART. 37
AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - errore di persona;
 - errore di calcolo;
 - errore sull'individuazione del tributo;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - errore sul presupposto d'imposta;
 - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 38
AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 37, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di

giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

2. Nell'esercizio dell'autotutela IL Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Ai sensi dell'articolo n. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'articolo n. 21 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 39
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n.679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 41
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'articolo n. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sarà pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo: www.comune.bresso.mi.it/it.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

ALLEGATO 1

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE ENON DOMESTICHE

CATEGORIA	DESCRIZIONE
	Utenze domestiche
A.1	Utenze domestiche con un componente
A.2	Utenze domestiche con due componenti
A.3	Utenze domestiche con tre componenti
A.4	Utenze domestiche con quattro componenti
A.5	Utenze domestiche con cinque componenti
A.6	Utenze domestiche con sei o più componenti
	Utenze non domestiche
B.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
B.2	Cinematografi e teatri
B.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
B.4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
B.5	Stabilimenti balneari
B.6	Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
B.7	Alberghi con ristorante
B.8	Alberghi senza ristorante
B.9	Case di cura e di riposo
B.10	Ospedali
B.11	Uffici, agenzie
B.12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
B.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
B.14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
B.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
B.16	Banchi di mercato beni durevoli
B.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
B.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
B.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
B.20	Attività industriali con capannoni di produzione
B.21	Attività artigianali di produzione beni specifici
B.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
B.23	Mense, birrerie, amburgherie
B.24	Bar, caffè, pasticcerie
B.25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
B.26	Pluri licenze alimentari e miste
B.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

B.28 Ipermercati di generi misti
B.29 Banchi di mercato generi alimentari
B.30 Discoteche, night club